

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI PER LA
TUTELA DEL SEGNALANTE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO
2023**

(WISTLEBLOWING)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 178 DEL 27 FEBBRAIO 2026

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

1 PREMESSE

Con il D.lgs. n. 24 del 10 Marzo 2023 è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni di Disposizioni Normative.

Con propria Delibera del 9 Giugno 2021, n. 469 recante "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*", l'A.N.A.C. ha definito ulteriori disposizioni operative in materia.

Il *whistleblowing*, quale strumento di prevenzione della corruzione, è il mezzo attraverso il quale i lavoratori o le terze parti di un'organizzazione (pubblica o privata) possono segnalare condotte illecite o fraudolente di cui siano venuti a conoscenza, utilizzando specifici canali comunicativi interni o esterni.

Il Consorzio di Bonifica della Basilicata, in conformità a tale Normativa, assicura, pertanto, nell'ambito di competenza, la tutela di coloro che effettuano segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della stessa Azienda (c.d. *whistleblower*) e degli altri soggetti cui, in relazione alle segnalazioni, deve essere assicurata protezione.

Con l'adozione del presente Regolamento, il Consorzio, come Ente Pubblico Economico, definisce le modalità operative in materia di "*whistleblowing*", ovvero la segnalazione di illeciti di cui un dipendente, collaboratore, professionista sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, secondo le modalità declinate dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24, e dalle linee guida A.N.A.C. definendone oggetto, destinatari, contenuti, modalità di trasmissione e di gestione da parte dei destinatari delle segnalazioni stesse.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni contatto successivo che potrà esserci con lo stesso. A tal proposito si precisa che la tutela della riservatezza non comporta che la segnalazione debba essere anonima in quanto chi segnala l'illecito firma comunque il modulo della segnalazione, ed è comunque garantita la tutela prevista dall'istituto del *whistleblowing*.

1.1 OBIETTIVO

Scopo del presente Documento è quello di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di inoltro, ricezione e gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo a:

- i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
- l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante e di altri soggetti;
- i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- le modalità di gestione della segnalazione;
- i termini procedurali;
- la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti.

2. DEFINIZIONI

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

- a. **«violazioni»**: i comportamenti, gli atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione e che consistono in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti che non rientrano nei numeri 3),4),5),6).
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicata nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificata nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b. **«informazioni sulle violazioni»**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'amministrazione consorziale nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c. **«segnalazione» o «segnalare»**: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d. **«segnalazione interna»**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
- e. **«segnalazione esterna»**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- f. **«divulgazione pubblica»** o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g. **«persona segnalante»** (anche: «whistleblower»): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

- h. **«facilitatore»**: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i. **«contesto lavorativo»**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti volte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3 del d.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- j. **«persona coinvolta»**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- k. **«ritorsione»**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- l. **«seguito»**: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- m. **«riscontro»**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

3. SOGGETTI TUTELATI

Per il Consorzio di Bonifica della Basilicata possono inviare segnalazioni di illeciti:

- i soggetti che anche solo temporaneamente hanno contratto rapporto di lavoro con lo stesso;
- tutto il personale del Consorzio con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, e anche non dipendenti ad esempio stagisti;
- collaboratori/consulenti che agiscono per conto del Consorzio.

Per i soggetti sopra indicati la tutela si applica:

- quando il rapporto di lavoro e/o di collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite in fase precontrattuale;
- durante il periodo del rapporto;
- successivamente alla fine del rapporto di lavoro se le informazioni sono state acquisite durante il periodo del rapporto.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 24/2023, sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni di violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamento, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui il *whistleblower* sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Possono essere segnalate violazioni già commesse, violazioni che sulla base di elementi concreti il *whistleblower* ritiene che potrebbero verificarsi, condotte volte ad occultare violazioni.

Le segnalazioni devono essere circostanziate in modo chiaro per consentire la piena conoscenza dei fatti ai soggetti competenti a riceverle o a gestirle. Pertanto, è necessario

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

che vengano evidenziate con chiarezza:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti, potenzialmente a conoscenza dei fatti, che possono riferire sulla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti (da allegare) che possono confermare la fondatezza e l'attendibilità di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili e denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, e informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

I canali per la trasmissione delle segnalazioni sono i seguenti:

- canali interni predisposti dal Consorzio di Bonifica della Basilicata (nell'ambito del contesto lavorativo);
- canale esterno predisposto dall'A.N.A.C.

Segnalazioni anonime

Si intende per segnalazione anonima la segnalazione in cui non è possibile individuare l'identità del segnalante.

Tali segnalazioni se circostanziate sono trattate come le segnalazioni ordinarie ove siano manifestamente fondate e dalle stesse emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti segnalati, stante l'impossibilità di chiedere eventuali approfondimenti ed elementi ulteriori.

5.1 Canali di segnalazione interni

I canali interni predisposti dal Consorzio di Bonifica della Basilicata sono:

- piattaforma informatica;
- tramite servizio postale;
- segnalazione orale.

5.1.1 Segnalazioni in forma scritta

Le segnalazioni scritte possono essere effettuate attraverso la piattaforma informatica e in forma cartacea.

5.1.2 Piattaforma informatica

Il Consorzio di Bonifica della Basilicata mette a disposizione la procedura informatica tramite l'implementazione della piattaforma per la segnalazione di illeciti GlobalLeaks, uno strumento Open Source

ritenuto completo che permette di avviare un'iniziativa di *whistleblowing* sicura e anonima; protegge la privacy dei segnalanti e delle loro segnalazioni. La soluzione

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

software utilizzata rispetta gli obblighi di riservatezza del segnalante in ogni fase di gestione della segnalazione.

Nella home page del sito web istituzionale e al seguente link <https://www.bonificabasilicata.it/whistleblowing/>, disponibile anche nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/Dati ulteriori è possibile accedere alla piattaforma <https://wb.bonificabasilicata.it/#/>

La piattaforma è conforme allo Standard ISO 37002 alla Direttiva EU 2019/1937 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

L'invio delle segnalazioni può, quindi, avvenire mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, in quanto la stessa, conformemente alla disposizione di cui all' art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023, utilizza un protocollo di crittografia appositamente progettato per applicativi di segnalazioni anonime e può garantire l'accesso con autenticazione a due fattori per gli operatori.

A seguito dell'inoltro della segnalazione l'autore riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi.

I dati della segnalazione vengono automaticamente inoltrati al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e ciò consente al R.P.C.T. di dialogare in modo totalmente sicuro con il segnalante.

5.1.3 Tramite servizio postale

Deve essere utilizzato il modulo di segnalazione Whistleblowing appositamente predisposto, e disponibile sul sito istituzionale, https://www.bonificabasilicata.it/wp-content/uploads/2024/02/Modulo_segnalazione_condotte_illecite.pdf e dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sempre sul sito web. Il modulo debitamente compilato e sottoscritto deve pervenire all'Ufficio. Per assicurare le garanzie di riservatezza è necessario che la segnalazione sia inserita in doppia busta chiusa e sigillata, senza indicazione del mittente, (all'esterno della busta non devono essere riportati i dati personali), recante il seguente destinatario: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza – Consorzio di Bonifica Basilicata Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera (MT) - e la locuzione ben evidente "Riservato – WISTLEBLOWING".

Le buste non recanti la dicitura "Riservato – WISTLEBLOWING" potrebbero non essere protocollate in modo riservato e pertanto non si può assicurare la riservatezza del contenuto.

La consegna brevi manu non garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e pertanto non è ammessa.

Gli addetti all'Ufficio protocollo, vista la locuzione riportata sulla busta, "Riservato – WISTLEBLOWING" senza consultare il contenuto, recapiteranno immediatamente il plico integro al R.P.C.T.

Per le modalità di segnalazione diverse dalla procedura informatica la protocollazione avviene in modalità riservata, su apposito registro on line/elettronico o cartaceo, dal R.P.C.T. con attribuzione di un codice univoco progressivo e salvata/archiviata in un fascicolo custodito in modalità riservata e consultabile solo dal R.P.C.T. e dagli eventuali

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

delegati all'istruttoria. I dati identificativi del segnalante devono essere tenuti separati dalla restante documentazione.

Nel caso in cui pervenga ad un Ufficio diverso dal R.P.C.T. una segnalazione in busta chiusa sulla quale è riportata la dicitura RISERVATA PERSONALE WHISTLEBLOWING, colui che la riceve, senza aprirla, provvede a trasmetterla tempestivamente al R.P.C.T.

Le buste non recanti la dicitura RISERVATA PERSONALE WHISTLEBLOWING potrebbero non essere protocollate in forma riservata con la conseguente impossibilità di assicurare la tutela della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

La presentazione delle segnalazioni attraverso le modalità diverse dalla piattaforma informatica è da considerarsi consigliabile solo in subordine rispetto alla prioritaria e preferibile procedura informatica. La gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia assolve infatti nella maniera più idonea alle esigenze di riservatezza e protezione dell'identità del segnalante.

5.1.4 Segnalazioni in forma orale

È in uso un servizio telefonico diretto, 0835248288, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 dedicato alle segnalazioni di *Whistleblowing*. L'Ufficio preposto redige verbale della segnalazione telefonica, compilando l'apposito modulo di segnalazione e procede alla protocollazione nel registro di protocollo riservato detenuto dall'Ufficio *Whistleblowing*. Il segnalante deve indicare le modalità attraverso le quali intende essere contattato anche al fine della sottoscrizione del modulo. In caso di mancanza la segnalazione non potrà essere adeguatamente istruita come di *whistleblowing*.

5.1.5 Segnalazione tramite richiesta di incontro diretto fissato entro un termine ragionevole

La segnalazione potrà altresì essere effettuata richiedendo un incontro diretto. È possibile fare richiesta di incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza del Consorzio (o suo delegato) mediante contatto al seguente recapito telefonico **0835248288**, il **lunedì** ed il **mercoledì** dalle **ore 10:00 alle ore 11:00**.

In tal caso viene redatto apposito verbale.

Il verbale viene protocollato nell'apposito registro di protocollo riservato detenuto dall'Ufficio preposto.

Il segnalante deve verificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

5.2 Canali di segnalazione esterne (gestione A.N.A.C.)

La segnalazione esterna, tramite il canale gestito esclusivamente dall'A.N.A.C., può essere effettuata:

- se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo della persona segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla Legge;
 - b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

- c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- attraverso l'apposito canale attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa Autorità <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

6. DESCRIZIONE OPERATIVA

Il segnalante è tenuto a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le Sezioni del modulo, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. Nella Sezione "Identità", l'interessato può decidere di inserire le informazioni che lo identificano univocamente e le informazioni in suo possesso per identificare eventuali altri soggetti citati nella segnalazione.

L'Ufficio *Whistleblowing* procede all'esame delle segnalazioni acquisite per la successiva trattazione.

L'utilizzo della piattaforma informatica, oltre a garantire la riservatezza dei dati della segnalazione, consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco (key code) che gli viene fornito all'esito della procedura effettuata e gli consente di dialogare con l'Ufficio Whistleblowing. In ogni caso, la piattaforma deve tracciare le operazioni svolte dagli utenti ai fini dell'attribuzione delle responsabilità delle operazioni eseguite.

La connessione degli utenti avviene tramite protocollo Tor per Tor browser e tramite protocollo TLS per i comuni browser.

Si precisa che in caso di smarrimento del key code il segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione. Il key code non può essere replicato. Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura.

Resta fermo che in tutti i casi di segnalazione interna permane l'obbligo per il segnalante pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio all'inoltro della segnalazione anche all'Autorità giudiziaria ordinaria qualora si applichi il combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. (obbligo di denuncia per i reati procedibili d'Ufficio).

7. ARCHIVIAZIONE

È cura del R.P.C.T. assicurare:

- la tracciabilità delle segnalazioni e di tutte le attività di istruttoria;
- la conservazione dei documenti che riguardano le segnalazioni, con tutti gli opportuni mezzi di sicurezza/riservatezza per un periodo di cinque anni dalla data di fine procedura della segnalazione.

8. FORME DI TUTELA

Il sistema di protezione che il D.lgs. 24/2023 riconosce al *whistleblower* si compone di tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, di quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione (facilitatore), della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

- la tutela da eventuali misure ritorsive eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il R.P.C.T. che riceve e tratta la segnalazione deve garantire la riservatezza: della persona segnalante, del facilitatore, della persona segnalata nonché delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. testimoni) durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti. Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo R.P.C.T. che, in caso di coinvolgimento della gestione della segnalazione di terzi soggetti (gruppo lavoro, 18

10. TUTELA DA MISURE RITORSIVE

La Legge prevede che la persona che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica non può subire alcuna ritorsione definita dall'art. 2 del Decreto come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". In discontinuità con il passato, il d.lgs. n. 24/2023 non fa riferimento alle misure discriminatorie, include nella definizione di ritorsione anche quelle "solo tentate o minacciate" ed amplia notevolmente l'elencazione delle fattispecie che costituiscono ritorsioni, pur avendo questa un carattere non esaustivo. Costituiscono ritorsioni ai sensi dell'art. 17 del Decreto: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; n) l'annullamento di una licenza o di un permesso; o) a richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. Oltre a quelle espressamente indicate nel D.lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

Si ribadisce che affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario:

- a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto.
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In presenza delle condizioni sopra descritte, la tutela è garantita anche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

La tutela prevista cessa in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Qualora venga accertata la responsabilità penale del segnalante per aver posto in essere, attraverso la segnalazione presentata, una condotta calunniosa, diffamatoria ovvero la responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa, la Società potrà applicare al segnalante una sanzione disciplinare per tali motivi. Laddove il segnalante dimostri di avere subito una ritorsione, a causa della segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica, l'onere della prova grava sul soggetto che ha posto in essere tale condotta e atto ritorsivo. È, dunque, tale soggetto che è tenuto a dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Nel caso in cui, invece, siano i facilitatori a lamentarsi di aver subito una ritorsione o un danno, a seguito della segnalazione, denuncia, divulgazione presentata, è su questi soggetti che incombe l'onere probatorio.

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Un'ulteriore forma di tutela riconosciuta dal Decreto (art. 20) riguarda l'esenzione di responsabilità per il segnalante, denunciante, divulgatore in caso di:

- rivelazioni di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, escludendo perciò l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto" (art. 326 c.p.), "rivelazione denuncia del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.) e "violazione del dovere di fedeltà e lealtà" (art. 2105 c.c.);
- violazione della tutela del diritto d'autore;
- violazione della protezione dei dati personali.

12 ULTERIORI DISPOSIZIONI

12.1. Trattamento dei dati personali

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal Consorzio di Bonifica della Basilicata nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

13 ALTRE DISPOSIZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente Disciplina e, in generale, dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, co. 4, del Codice Civile (art. 22 del Decreto). Presso A.N.A.C. è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti (art. 18 del Decreto). L'elenco, pubblicato dall'A.N.A.C. sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che hanno stipulato a tal fine convenzioni con A.N.A.C.. Le misure di sostegno fornite dagli Enti del Terzo settore consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

14 MODULISTICA

Per le finalità di cui alla presente procedura, sono adottati i seguenti modelli:

Modulo segnalazione (Allegato n. 1);

Modello di Informativa Privacy (Allegato n. 2).